

- 14) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 15) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

N. 00-22 del registro
 Concessioni - Anno 2020

N. 1642 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
 del Mare Adriatico Centrale
 (C.F. e P. IVA n. 00094550423)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL CONCESSIONARIO

COOPERATIVA
 PESCATORI MOTOPESCHERECCI
 Via E. Vanoni, 4
 60125 ANCONA
 Cod. Fisc. e Part. IVA 00094550423

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
 DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ANCONA
 Via VANONI N. 4

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
 Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
 Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione ;
 Vista l'istanza presentata dalla Cooperativa Pescatori Motopescherecci Soc. Coop. C.F./P.IVA 00094550423 con sede legale in Ancona, Via Vanoni n°4, prot. n. ARR-009364 in data 2/10/2019 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-008384 in data 20/07/2020 ;
 Vista la precedente licenza n. 32 del 22/12/2016 ;
 Vista la pubblicazione della domanda in data 28/10/2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. ;
 Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-000029 in data 2/01/2020 ;
 Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-012011 in data 3/12/2019 ;
 Visto il parere favorevole rilasciato con nota prot. n.34499 in data 4/11/2019 dalla Capitaneria di Porto di Ancona, acquisito al prot. n. ARR-010731 in data 4/11/2019 ;
 Visto il parere favorevole rilasciato con nota prot. n.176691 in data 4/11/2019 dal Comune di Ancona - Direzione S.U.I., acquisito al prot. n. ARR-010733 in data 4/11/2019 ;
 Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot.n°000419 in data 20/01/2020 ;
 Vista la delibera n.47 in data 28/11/2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
 Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 26/02/2020 PR_ANUTG_Ingresso_0010442_20200129 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
 Vista la nota prot. n. 25065/RU in data 6/07/2020 dell'Agenzia delle Dogane di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-007803 in data 6/07/2020 ;
 Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate, prot.n.59323 del 2/10/2019, acquisita al prot.n.ARR-009933 del 16/10/2019, visto l'art.103, comma 2 del D.L.17 marzo 2020 n.18 convertito dalla L.24 aprile 2020 n.27, ai sensi del quale tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ;
 Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone per l'anno 2020 di €. 2.266,26 in data 17/06/2020, richiesti con atto di accertamento n. 00-220/20 in data 9/06/2020 ;
 Vista la polizza fidejussoria n. 96/166194361 dell'importo di € 5.000,00 emessa in data 29/10/2019 dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Sede di Ancona, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale ;
 Vista la polizza assicurativa n. 1/2518/44/166087152/3 emessa in data 4/11/2019 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ancona - per l'importo totale di € 5.015.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, nonché di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio ;
 Vista la polizza RCT/RCO n.1/2518/65/166079903/3 per l'importo di €. 3.000.000,00 emessa in data 31/10/2019 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ancona ;
 Visti gli atti d'ufficio ;

ANCONA, addì

06 AGO. 2020 20.....

IL CONCESSIONARIO

COOPERATIVA
 PESCATORI MOTOPESCHERECCI
 Via E. Vanoni, 4
 60125 ANCONA
 Cod. Fisc. e Part. IVA 00094550423

L'UFFICIALE ROGANTE
 Avv. Matteo Paroli

IL PRESIDENTE
 Rodolfo Giampieri



Validità prorogata fino al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

23 FEB. 2023

L'Ufficiale Rogante
 Avv. Gabriele Lucchini

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 20/08/20 al n° 138 serie 1 con l'esazione di euro 200,00
 L'Ufficiale Rogante
 (Avv. Matteo Paroli)

CONCEDE

alla **Cooperativa Pescatori Motopescherecci Soc. Coop.**

codice fiscale 00094550423

di occupare **un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 440,00** situato nel **Comune di Ancona** e precisamente **nei pressi dello scalo di alaggio in zona Mandracchio del Porto di Ancona** allo scopo di **mantenere un'area scoperta di mq. 440,00 recintata con rete in maglia di acciaio plastificata e telo in materiale plastico fine con cancello di ml. 4,00 x 2,00 di altezza adibita al deposito di rapidi e reti da pesca**, e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione,

Canone dovuto anno 2020 = € 2.266,26 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/01/2019 al 31/12/2022.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 8) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 9) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 11) I manufatti e le attrezzature allestiti o depositati nell'area oggetto della concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza. In particolare è stabilito che: la recinzione dell'area dovrà riportare requisiti atti a garantirne la sicura stabilità anche in circostanze di straordinari eventi meteorologici avversi localmente ricorrenti; i materiali e le attrezzature in deposito dovranno risultare sempre assicurati con dispositivi che ne impediscano, anche in condizioni meteorologiche avverse, ribaltamenti o spostamenti incontrollati.
- 12) Resteranno in capo al titolare della concessione demaniale tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti, ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali eventualmente ricorrenti.
- 13) Il canone applicato è stato determinato in base alla Delibera n°16 del 23/04/1997 del Comitato Portuale e potrà subire modificazioni in seguito agli aggiornamenti degli indici Istat.
IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA AL PAGAMENTO DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.